REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2023, n. 7

Istituzione del garante regionale per la tutela delle persone con disabilita'.

(GU n.8 del 2-3-2024)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 60 Ordinario del 27 luglio 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilita'

1. E' istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilita', di seguito denominato Garante, al fine di promuovere la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilita', nel rispetto dei principi dettati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, dall'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita').

2. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, non ê sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge la propria attivita' con imparzialita', in autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Art. 2

Destinatari

1. Il Garante opera a favore delle persone con disabilita', residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale, la cui condizione sia stata accertata ai sensi della legge n. 104/1992, nonche' in favore delle persone la cui disabilita' sia in via di accertamento e in attesa del riconoscimento definitivo.

Art. 3

Funzioni

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) vigila sull'assistenza alle persone con disabilita', con particolare riguardo alla loro tutela;

b) vigila sulle condizioni delle persone con disabilita' ospiti di strutture residenziali e semiresidenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie con sede nel territorio regionale, con particolare riferimento a quelle che non possono autodeterminarsi e a quelle prive di legami familiari;

c) promuove la sensibilizzazione al pieno rispetto della dignita' umana e dei diritti di liberta' e autonomia della persona con disabilita', nonche' la piena inclusione sociale;

d) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorita' competenti atti e comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignita' della persona con disabilita';

e) promuove interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione a danno della persona con disabilita' e si attiva affinche' non si verifichino distinzioni, esclusioni o restrizioni fondate sulla disabilita', che abbiano lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio dei diritti individuali e delle liberta' fondamentali;

f) promuove azioni di prevenzione di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso a danno della persona con disabilita' in tutti gli ambiti della vita associata, anche in collaborazione con gli enti di cui all'art. 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni);

g) vigila affinche' sia garantita alle persone con disabilita' pari opportunita' nell'accesso all'istruzione di ogni ordine e grado;

h) vigila affinche' siano garantite alle persone con disabilita' pari condizioni in ambito lavorativo, anche nella fase dell'orientamento e della formazione professionale, e con riguardo ai tirocini professionali;

i) promuove, mediante raccordo con la consigliera di parita', il rispetto dei principi di pari opportunita' tra donne e uomini con disabilita';

l) vigila sull'attuazione della normativa vigente in materia di istituzione del disability manager promuovendone il ruolo, al fine di agevolare un processo di cambiamento del mercato del lavoro e delle realta' aziendali sempre piu' orientato alla valorizzazione, all'autodeterminazione e all'autonomia delle persone con disabilita';

m) promuove la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilita', con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche, sensoriali e digitali;

n) puo' proporre alle amministrazioni competenti misure volte a migliorare la funzionalita' dell'attivita' amministrativa per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilita';

o) promuove eventi formativi, professionalizzanti e di aggiornamento, secondo le specificita' e peculiarita' della disabilita', dei soggetti che operano a favore delle persone con disabilita', nonche' la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di esperienze in materia;

p) raccoglie ed elabora dati sulla condizione delle persone con disabilita' e sostiene studi e ricerche in materia, anche in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' di cui all'art. 3 della legge n. 18/2009 e successive modifiche;

q) promuove iniziative a favore delle persone con disabilita', anche in collaborazione con gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, nonche' con gli altri soggetti, istituzioni, enti e associazioni che operano negli ambiti e per le finalita' di cui alla presente legge;

r) promuove attivita' informative sul territorio finalizzate alla conoscenza dei doveri e dei diritti e allo sviluppo di politiche di sostegno e prevenzione, anche con la partecipazione dei distretti socio-sanitari, degli enti locali e delle associazioni che operano a favore delle persone con disabilita';

s) promuove iniziative di sensibilizzazione, anche attraverso gli

organi d'informazione, sulla condizione e sui diritti delle persone con disabilita';

t) promuove iniziative, rivolte in particolare ai giovani, per la sensibilizzazione e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nei confronti di persone con disabilita';

u) promuove iniziative per facilitare l'accesso delle persone con disabilita' ai servizi pubblici, con particolare attenzione a quelli per la salute affinche' venga garantito il diritto all'assistenza sanitaria di tutte le persone con disabilita' e, in particolare, a coloro che non sono in grado di collaborare con il personale medico;

v) segnala agli organi competenti la necessita' di interventi sostitutivi in caso di inadempienza, condotte omissive e gravi ritardi nell'azione delle amministrazioni competenti a tutela delle persone con disabilita';

z) promuove iniziative volte a prevenire l'istituzionalizzazione e sensibilizzare alla deistituzionalizzazione, anche attraverso la realizzazione di progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati che favoriscano l'abitare in autonomia o in cohousing sociale;

aa) vigila affinche' le decisioni inerenti ai diritti fondamentali delle persone con disabilita' scaturiscano dalla libera volonta' espressa senza condizionamenti, attraverso le modalita' compatibili con le condizioni dei singoli.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, il Garante promuove intese e collaborazioni con enti, pubblici e privati, e istituzioni, tra i quali il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e si coordina con la Consulta per i problemi della disabilita' e dell'handicap, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale, il difensore civico e la Consigliera di parita' della Regione. In particolare, qualora il Garante ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all'attenzione di altre autorita' di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinche' possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata.

3. Il Garante informa i soggetti di cui all'art. 2, che ne fanno richiesta, in merito ai loro diritti e alla legislazione di riferimento, nonche' in merito a forme di assistenza psicologica, sanitaria, socio-assistenziale, economica e di tutela legale.

4. Il Garante ha diritto di ottenere dagli uffici regionali, dalle aziende sanitarie locali, dagli enti, istituti e societa' a partecipazione regionale, dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), dai comuni e da ogni altro ente pubblico le informazioni, gli atti e i documenti necessari all'esercizio delle proprie funzioni.

5. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, tratta i dati personali nel rispetto del regolamento (CE) n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche.

6. Il Garante segnala agli ispettorati territoriali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati.

Art. 4

Relazioni agli organi istituzionali

1. Il Garante:

a) riferisce di norma ogni sei mesi alla giunta regionale e alla commissione consiliare permanente competente in materia di politiche

sociali sull'attivita' svolta;

b) presenta una relazione annuale al consiglio regionale sulla condizione delle persone con disabilita' nella regione, sui servizi esistenti e sulle risorse utilizzate in cui illustra le attivita' svolte e quelle in programma per l'anno successivo;

c) riferisce annualmente al tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilita' e alla cabina di regia di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 15 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilita').

2. La relazione di cui al comma 1, lettera b), e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione ed e' consultabile nell'apposita sezione del sito istituzionale del consiglio regionale dedicata al Garante unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione.

Art. 5

Struttura organizzativa

1. Per l'espletamento della propria attivita' il Garante si avvale di apposita struttura organizzativa istituita ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche.

2. Per lo svolgimento della propria attivita', il Garante puo' avvalersi, previa intesa con i comuni e le aziende sanitarie locali, della collaborazione dei servizi sociali dei comuni e dei dipartimenti delle aziende sanitarie locali.

Art. 6

Elezione, incompatibilita' e revoca

1. Il Garante e' eletto dal consiglio regionale con le medesime modalita' previste per l'elezione del difensore civico regionale; dura in carica cinque anni e puo' essere rieletto una sola volta. Alla scadenza del mandato rimane in carica fino all'elezione del suo successore e, comunque, per un tempo non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di elezione del nuovo Garante.

2. Il Garante e' scelto tra persone che dispongano di particolare competenza ed esperienza nel settore della tutela delle persone con disabilita' ovvero che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di particolare responsabilita' e rilievo nell'ambito delle materie sociali.

3. La carica di Garante e' incompatibile con quella di:

a) membro del Parlamento italiano ed europeo, componente del Governo nazionale, consigliere ed assessore regionale provinciale e comunale, sindaco;

b) sindaco e consigliere della Citta' metropolitana di Roma Capitale;

c) direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

d) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o societa' a partecipazione pubblica nonche' amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla regione.

4. La carica di Garante e', altresi', incompatibile con l'esercizio, durante lo svolgimento dell'incarico, di un'attivita' che possa presentare un conflitto d'interessi, anche potenziale, con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un'attivita' di lavoro subordinato a tempo pieno.

5. Il conferimento dell'incarico di Garante a dipendenti regionali e di altri enti dipendenti dalla regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa e' utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio.

6. Qualora, successivamente all'elezione, venga accertata una delle

cause di incompatibilita' di cui ai commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni, e se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne da' immediata comunicazione al consiglio regionale al fine del consequenziale avvio della procedura di sostituzione.

7. Il consiglio regionale, con deliberazione assunta con la medesima maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalita', puo' revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

8. In caso di dimissioni o accertato impedimento del Garante, il consiglio regionale provvede alla elezione del suo successore entro quarantacinque giorni.

Art. 7

Trattamento economico

1. Al Garante ê attribuita un'indennita' di funzione mensile per dodici mensilita', pari al 50 per cento dell'indennita' di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al Garante che, per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, si reca in missione spetta il rimborso delle spese previsto per i consiglieri regionali.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli derivanti dall'art. 5, comma 1, stimati in complessivi euro 50.000,00, a decorrere dall'anno 2023, si provvede nell'ambito delle risorse gia' destinate al funzionamento del Consiglio regionale, iscritte nel programma 01 «Organi istituzionali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», del bilancio regionale 2023-2025.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, si provvede senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente nell'ambito del programma 10 «Risorse umane» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1, del bilancio regionale 2023-2025.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: Rocca

(Omissis)